



Comune di Frassineto Po

Regione Piemonte Provincia di Alessandria Comune del Parco Fluviale del Po



P.zza del Municipio n° 6 - 15040 Frassineto Po (AL)

Tel. 0142.482413 Fax 0142.482593 www.comune.frassinetopo.al.it

e-mail info@comune.frassinetopo.al.it PEC protocollo@pec.comune.frassinetopo.al.it

Cod. Fisc. 82001150067 - P. IVA 00868210063

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N. 68 DEL 29 luglio 2024

OGGETTO:	QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE
----------	---

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno ventinove, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Elisa Bortolini, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del predetto D.L.gs. 267/00;

Adotta il presente provvedimento;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Bilancio per il Triennio 2024/2026;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 101 del 27/12/2023 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2024;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visti i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che testualmente recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma; 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

Vista la nota del MEF prot. 1580 del 05/01/2022, nella quale, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, viene precisato che gli adeguamenti percentuali di cui al comma 584 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

Visto il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 relativo alla determinazione della misura dell'indennità di

funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali fino a tutto l'anno 2021, come ridotte del 10% dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005;

Visto che con il decreto interministeriale del 14 dicembre 2023 per il 2023 sono stati assegnati a favore del Comune di Frassineto Po fondi per un importo di euro 9.175,08, per il finanziamento degli oneri indennità degli amministratori”;

Che il Ministero dell'Interno ha comunicato sul proprio sito istituzionale che, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto 14 dicembre 2023, a decorrere dal 3 luglio 2024 è stata resa disponibile alla pagina <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>, accessibile con le credenziali TBEL già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l'utilizzo del contributo per l'incremento dell'indennità di funzione di cui all'articolo 1, commi 583, 584 e 585, della legge 30 dicembre 2021, n.234, relativo all'anno 2023.

Considerato che il termine per la presentazione del certificato sull'impiego del contributo per l'anno 2023 è stato fissato al 31/10/2024 come si riportato dal più sopra menzionato comunicato, con il quale veniva altresì precisato che, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT 45 O 01000 03245 348 0 14 3560 03;

Dato atto che il certificato va compilato a cura del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con l'indicazione degli importi del contributo effettivamente utilizzati e che la differenza tra la somma assegnata e quella spesa, automaticamente calcolata dalla procedura, dovrà coincidere con quella riversata dall'Ente al Ministero dell'Interno secondo le modalità indicate;

Considerato che il contributo statale di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 197 del 29/12/2022 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni a titolo di IRAP (che resta quindi a carico degli enti), mentre concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto per la quota annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

Rilevato che il comune di Frassineto Po non ha istituito la figura del Presidente del Consiglio Comunale in quanto ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;

Che pertanto in sede di certificazione sono emersi i seguenti dati:

	Importo assegnato	Importo speso	Differenza
Assegnazione ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	€ 2.365,85	€ 2.365,85	€ 0,00
Incremento indennità sindaco (comprensivo del rateo di fine mandato)	€ 4.810,92	€ 4.810,92	€ 0,00
Incremento indennità vice sindaco	€ 888,14	€ 888,14	€ 0,00
Incremento indennità assessori	€ 666,10	€ 666,10	€ 0,00
Check istituzione Presidente del Consiglio Comunale	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Incremento indennità presidente del consiglio comunale	€ 444,07	€ 0,00	€ 444,07
Totale Riparto per l'anno 2023	€ 9.175,08	€ 8.731,01	€ 444,07

Ritenuto necessario, pertanto, procedere ad impegnare e liquidare la somma di € 444,07 a favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari territoriali, da imputare al capitolo 30/10/1 – cod. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;

Accertato ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che non sussistono in capo al Responsabile del Settore Ragioneria Dott.ssa Bortolini Elisa, conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di quantificare, ai sensi dell'art. 1, commi 583-585 della legge 234/2021 in euro 9.175,08, l'importo del contributo assegnato con DM 30 maggio 2023 ed utilizzato a titolo di concorso delle maggiori spese per l'incremento delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vicesindaco e agli assessori comunali, come da documentazione conservata agli atti del settore;

2) di stabilire, conseguentemente a quanto indicato al precedente punto 1), che il contributo assegnato per l'anno 2023 pari complessivamente ad € 9.175,08 non è stato utilizzato per un importo pari a € 444,07, con conseguente obbligo alla restituzione precedentemente all'invio della relativa certificazione tramite il portale TBEL;

3) di impegnare la somma di euro 444,07 a favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari territoriali, a titolo di restituzione della quota non utilizzata del contributo statale di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, con imputazione della spesa al capitolo U.1.03.02.01.001, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la somma sarà esigibile entro il 31/12/2024;

4) di procedere alla contestuale liquidazione della somma di euro 444,07 di cui al punto precedente a favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari territoriali, dando atto che il relativo versamento della somma di cui al precedente punto 3) dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT 45 O 01000 03245 348 0 14 3560 03;

5) di predisporre entro il 31/10/2024 la rendicontazione dell'utilizzo del contributo statale di cui al punto 1), redigendo lo specifico certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2023 disponibile nell'area TBEL del portale della finanza locale, allegando all'anzidetto certificato la quietanza di pagamento della somma restituita all'Erario;

6) di dare atto che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e che trattasi altresì di spesa obbligatoria;

7) di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on-line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo istituzionale dell'Ente, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Elisa Bortolini

ATTESTAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente provvedimento.

Frassineto Po, 29/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elisa Bortolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – N.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna e nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69).

Frassineto Po, 31/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Scagliotti Pierangelo